

Appello 05-17

La Giuria d'Appello, riunita nelle persone di Giuseppe Meo, presidente, Osvaldo Magnaghi, Gian Franco Lodoli ed Eugenio Torre, membri effettivi, Adolfo Villani e Giuseppe Russo, membri supplenti, nonché Sergio Pepe e Fabio Donadono, uditori, ha emesso la seguente decisione sulla richiesta di parere formulata dalla Segreteria Nazionale della Associazione Italiana Classe Laser, nella persona del segretario e legale rappresentante Sig. Macrino Macri, con lettera 5 luglio 2005 inviata a mezzo fax nella stessa data al Presidente della Giuria di Appello, avente ad oggetto i seguenti quesiti:

- 1) Può un Ente Aggregato (Associazione di Classe) indicare per tempo ad un Comitato organizzatore (o di Regata) di escludere un concorrente da una regata?
- 2) Può un Ente Aggregato far parte di un Comitato Organizzatore unitamente ad altre entità oltre all'Ente Organizzatore?
- 3) Può un Ente Organizzatore escludere un concorrente su indicazione di un Ente Aggregato?
- 4) Non essendo indicata alcuna procedura nella regola [76.1](#), né alcuna specifica natura della motivazione, può tale esclusione, decisa dal Comitato Organizzatore, essere comunicata verbalmente ad un tesserato dall'entità preposta a ricevere le iscrizioni nei giorni precedenti la regata o comunque prima del primo giorno di regata?

La Giuria di Appello, esaminati la richiesta di parere ed i quesiti posti, rileva anzitutto che la richiesta di parere è proposta irritualmente, perché inviata, a mezzo telefax, all'indirizzo privato del Presidente della stessa, e non inviata presso la sede della Federazione Italiana Vela, dove la Giuria d'Appello ha la sede, quale organo federale.

Per completezza la Giuria di Appello rileva altresì che quando, com'è palese nella specie, la richiesta di parere si riferisca ad un episodio già verificatosi o che potrà verificarsi e che presenti possibili riflessi di natura disciplinare, è necessario (quando la domanda sia formulata da un soggetto avente diritto al parere) che il soggetto richiedente dichiari l'inesistenza di alcuna protesta decisa o in corso di decisione, in primo grado o in appello, e l'inesistenza di alcun processo disciplinare deciso o in corso di decisione, in primo grado o in appello.

Infatti la "ratio" della regola [70.3](#) (quale traspare evidente dalla precisazione in essa contenuta: "*L'interpretazione non deve essere usata per cambiare una precedente decisione di un comitato per le proteste.*") è palesemente quella di evitare, in relazione ad una stessa vicenda, decisioni o pareri contrastanti da parte degli organi della giustizia sportiva; ovvero, per applicazione analogica dello stesso principio, di evitare conflitti di giurisdizione tra organi della giustizia sportiva ed organi della giustizia disciplinare.

Per questi motivi la Giuria d' Appello dichiara inammissibile la richiesta di parere, come formulata.

Così deciso in Genova l'8 luglio 2005.

Il Presidente

(Giuseppe Meo)